

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE FRATERNITA' ODV"

STATUTO

Art.1-Denominazione e sede

1.1 E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di volontariato, avente la natura di Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Associazione FRATERNITA' Associazione di volontariato" o, in forma abbreviata "FRATERNITA' ODV" che utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.3 La sede della Associazione é in Monte Cremasco, Via Trieste, n. 3.

Art .2-Scopo

1. L'Associazione esercita principalmente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'azione dell'Associazione si ispira al Magistero della Chiesa Cattolica, alla Sua Dottrina sociale e all'applicazione del principio di sussidiarietà.

I principi ispiratori ideali dell'Associazione si esprimono e trovano la loro sintesi nella frase "*Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam*" ("Non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria"), che è il motto ufficiale dell'Associazione.

2. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 L. n.328/2000, soprattutto con riferimento all'assistenza, l'educazione e la formazione delle famiglie, con speciale riguardo ai minori in età evolutiva di cui alla Lett. a) dell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017;

- Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui alla Lett. i) dell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo di cui alla Lett. d) e l) dell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017.

3. L'Associazione può promuovere attività culturali, sociali, educative, formative, assistenziali e sanitarie, realizzando le strutture all'uopo necessarie.

Contorni finali

[Firma]

4. In particolare, l'Associazione può assicurare ogni e più idonea forma di assistenza minorile, ivi inclusa la diretta gestione di ogni tipo di strutture per minori.- L'Associazione può assumere ogni iniziativa nel campo dell'assistenza agli anziani, ivi compresa la gestione di case di cura e di riposto. L'Associazione può svolgere qualsiasi attività a favore di portatori di handicap, sia nella forma di attività assistenziali che di attività educative o altre attività tese a favorirne l'inserimento sociale.
5. L'Associazione può svolgere ogni attività di assistenza, cura, recupero e inserimento sociale rivolta a beneficio di persone affette da tossicodipendenza.
6. L'Associazione può promuovere le più opportune forme di assistenza ai carcerati e svolgere ogni attività intesa a favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro.
7. L'Associazione può prestare la sua attività a favore di persone bisognose dei paesi in via di sviluppo o di zone colpite da guerre e calamità naturali, anche mediante raccolte di fondi e generi di prima necessità, autonomamente o in collaborazione con soggetti di rilievo nazionale ed internazionale.
8. L'Associazione può coordinare la propria attività con istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado, nonché assumere la diretta gestione di detti istituti, come pure di circoli e servizi ricreativi di cui alla Lett. d) dell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017.
9. L'Associazione può promuovere manifestazioni culturali, convegni, seminari, comitati scientifici e centri di documentazione, curare pubblicazioni di contenuto culturale, scientifico e sociale, nonché intraprendere ogni iniziativa atta a sensibilizzare la società e l'opinione pubblica sui bisogni alla cui soddisfazione l'attività dell'Associazione è rivolta.
10. L'Associazione può assicurare tutti i predetti servizi anche in collaborazione con persone ed enti, pubblici e privati, compresi gli enti morali, operanti in ambito regionale, nazionale od internazionale, che ne condividano le finalità.
11. Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzione, nonché, a norma a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione può svolgere direttamente o indirettamente ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese le attività commerciali ed accessorie, ma solo nella misura in cui siano strumentali, accessorie e direttamente connesse al conseguimento del suo scopo.
12. Nella misura in cui sia strumentale, accessoria e direttamente connessa al conseguimento del suo scopo, l'Associazione può inoltre svolgere ogni operazione e, quindi, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, ivi compresa la partecipazione in Società di ogni tipo, ovvero la partecipazione ad Enti diversi dalle Società.

Art .3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 - Soci

1. Sono "Soci" dell'Associazione:

- i Soci fondatori;
- i Soci volontari;
- i Soci ordinari.

2. I Soci fondatori sono le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

3. I Soci volontari sono le persone fisiche che sono state ammesse a far parte dell'Associazione successivamente alla costituzione della stessa e che, condividendo le finalità di cui all'art. 2, prestano personalmente in modo diretto e continuativo servizio di volontariato attivo in tutte o parte delle attività che l'Associazione svolge.

4. Sono Soci ordinari tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - che condividendo gli scopi dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. I Soci, fondatori, volontari e ordinari hanno tutti gli stessi diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

7. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato.

9. La qualità di socio si perde per morte, per recesso per esclusione.

10. il recesso è ammesso in ogni momento, mediante dichiarazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla ricezione, se assistito da giusta causa, o dall'inizio del secondo mese successivo a quello della ricezione.

11. l'esclusione è deliberata dall'Assemblea in presenza di inadempienza degli obblighi di versamento o altri gravi motivi, quali azioni contrarie ai fini statutarie o ai principi informativi dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della delibera di esclusione.

12. Ciascun socio ha il dovere di contribuire con i suoi mezzi e la sua attività personale, nell'ambito delle sue possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

13. Tutte le prestazioni dei soci sono fornite prevalentemente in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito, fermo restando il

Carotoni fin 2/4

[Firma]
[Stampa circolare con testo illeggibile]

rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

14. I soci volontari sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile presso terzi.

15. Se altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro sono soci dell'Associazione, il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art.5 Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con Regolamento dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, pari a Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila virgola zero zero);
- b) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) da versamenti dei soci per quote associative;
- d) da elargizioni o contributi dei soci o di sostenitori, enti pubblici, privati e persone fisiche;
- e) da eventuali avanzi di gestione;
- f) dai proventi di proprie iniziative;
- g) da offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari nonché da ogni altro bene ad essa pervenuto;
- h) da contributi di organismi internazionali;

- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative. I versamenti effettuati dai soci, anche di entità superiore ai minimi stabiliti, non sono ripetibili in caso di estinzione dell'Associazione o scioglimento del rapporto limitatamente ad un Socio.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.7-Organì

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- e. il Revisore Legale
- f. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.8-Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea si compone di tutti i soci fondatori, volontari e ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

1. L'assemblea:

Contenì

[Signature]

- nomina e revoca il Presidente ed i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti;
- approva il Bilancio Preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- delibera l'esclusione di un socio ove ricorrano gravi motivi;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, quando lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci, mediante lettera raccomandata o telefax o missiva di posta elettronica contenente l'indizione del giorno ora e luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, nonché, ai componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

3. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e può legittimamente deliberare, qualora siano presenti o rappresentati, almeno la metà dei suoi membri;

4. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati;

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

1. La partecipazione ed il voto per delega all'Assemblea dei soci sono ammessi a condizione che la delega sia conferita in calce all'avviso di convocazione ad altro socio. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di deleghe secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 3 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2372 codice civile, in quanto compatibili.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le modifiche statutarie richiedono il voto favorevole di due terzi dei soci.

3. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio richiede sempre il voto favorevole di tre quarti dei soci.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da altro socio o consigliere che sarà designato al momento dall'Assemblea.

Art.9-Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da sette a undici scelti dall'Assemblea tra i soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per ciascun mandato è deliberato preventivamente dall'assemblea in sede di nomina dei consiglieri. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente.
3. Il consiglio direttivo ha ogni poter per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non risulti, per legge per statuto, attribuito ad altro organo.
4. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniquale volta ne presenti la necessità ovvero ne abbiano fatto richiesta scritta almeno quattro dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Consiglio ha in particolare le seguenti competenze:
 - a) attribuzione della qualità di socio successivamente all'atto costitutivo;
 - b) la nomina del segretario;
 - c) la nomina del Direttore.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, la facoltà di nominare Consigli Scientifici, Comitati Direttivi e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone eventuali mansioni ed eventuali compensi.
9. I consiglieri restano in carica per cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione e sono rieleggibili.
10. Ciascun membro del Consiglio può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci.
11. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri portandone il numero al di sotto del minimo di cui al precedente punto 1 sono designati dal Consiglio per cooptazione sostituiti provvisori fino alla prossima adunanza dell'Assemblea, che provvederà alla ratifica della nomina dei Consiglieri sostituiti o alla nomina di nuovi Consiglieri. I membri così confermati o nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Contomi finze

Phio

12. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio si intenderà decaduto.
13. I consiglieri non hanno diritto ad emolumenti, ma solo al rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica.
14. E' facoltà dell'Assemblea nominare nel corso del mandato altri Consiglieri che scadono con quelli in carica all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti numerici indicati dal precedente punto 1.

Art.10-Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione degli atti deliberati.
3. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni di convocazione e di presidenza del Consiglio saranno assunte dal Vice Presidente.

Art. 11 - Segretario

1. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti un Segretario. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni.

Art.12 L'organo di revisione

1. Nel caso l'Associazione superi i parametri di cui all'art. 31 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, l'Assemblea nomina l'organo di revisione.
2. L'organo di revisione è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti.
3. Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
4. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile e amministrativa dell'Associazione e, in occasione dell'approvazione del bilancio, predispone una relazione annuale.

Art. 13-L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, è formato da 3 (tre) membri,¹ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
 7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ove non esercitato dal Revisore dei Conti;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile ove non esercitato dal Revisore dei Conti;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14- Direttore

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, attribuendogli i poteri necessari per la gestione ordinaria dell'attività.
2. Il Direttore partecipa, previo invito e senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei

Contorni finzelle

[Signature]

soci e del Consiglio Direttivo. È responsabile della gestione dell'attività ordinaria, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, dirige il personale e coordina l'attività dei collaboratori.

Art. 15-Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.
4. I bilanci rimangono depositati presso la sede amministrativa dell'Associazione nei 15 giorni precedenti all'adunanza dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. I soci e gli organi dell'Associazione possono prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, [nella relazione al bilancio o] nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 -Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto esclusivamente di prendere visione dei libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

Art.17-Utili e avanzi di gestione

1. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione o riserve ai soci durante la vita dell'Associazione.
2. L'Associazione impegna gli eventuali utili ed avanzi di gestione nella attività istituzionale o nelle attività direttamente connesse ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione si estingue:
 - a. per delibera di almeno tre quarti dei soci;
 - b. per altre cause previste dall'art. 27 codice civile.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Associazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23-Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 24 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. n. 117/17.
3. L'acronimo ETS ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

antonio fusco


Antonio Fusco